

TRIBUNALE CIVILE di PARMA

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c. e 441-bis c.p.c.

istanza di notificazione ex art 151 c.p.c.

Per: IEMBO Domenica, nata il 21/12/1977 ad Augsburg (Germania) e residente in Cutro (KR) – Via Generale Eugenio di Maria, n. 8, C.F.: MBI DNC 77T61 Z112I, elettivamente domiciliata in Isola di C.R. (KR), Via G. Marconi, n. 14, presso lo studio dell'Avv. Fabio Scerbo del Foro di Crotone (C.F.: SCR FBA 85R14 B774Z), che la rappresenta e difende giusta procura allegata al presente ricorso (all.1) e che dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di volere ricevere le comunicazioni presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: fabio.scerbo@avvocaticrotone.legalmail.it, fax: 096220493, giusta disposizione di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 68 del 11.02.2005 (ricorrente);

Contro: Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del suo ministro p.t., con sede legale in Roma (RM) - Viale Trastevere, 76/A – (Codice fiscale MI: 80185250588) – pec: urp@postacert.istruzione.it - dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it (resistente);

Nonché: Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Bologna (BO), 40126, Via de' Castagnoli, 1 (Codice fiscale: 80062970373), pec: drer@postacert.istruzione.it (resistente);



- Ufficio scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio IX Ambito Territoriale di Parma, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Parma (PR) 43123, Stradone Martiri della Libertà, 15, (Codice fiscale: 80008710347) pec: csapr@postacert.istruzione.it (resistente);

- Liceo Scientifico Guglielmo Marconi, con sede in Parma (PR), Via Costituente, n.4/a – C.F.: 80009230345 e C.M.: PRPS030009, in persona del Dirigente p.t., pec: prps030009@pec.istruzione.it (resistente);

- Scuola dell'infanzia e scuola primaria - Direzione didattica F.lli Bandiera, con sede in Parma – Via F.lli Bandiera, n.4/a – C.F.: 92144100341 e C.M.: PREE020007, in persona del Dirigente p.t., pec: PREE020007@pec.istruzione.it (resistente).

Tutti i rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Bologna, alla. Via A. Testoni, 6 - C.A.P. 40123, ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it (Indirizzo censito nel registro denominato “Reginde”, previsto dall’art. 7 del D.M. n. 44/2011, e nel registro di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012, entrambi dichiarati “elenchi pubblici” dall’art. 16 ter del D.L. 179/2012).

Nonché contro: eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, dell'USR Emilia-Romagna, AT di Parma, in cui la ricorrente risulta inserita, valide per gli anni 2021/2024, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso (potenziali resistenti).

Oggetto: Impugnativa di licenziamento-provvedimento di risoluzione del contratto a tempo determinato “collaboratrice scolastica” emesso con Decreto recante n° 1556 del 12/10/2023 dalla Direzione didattica Scuola F.lli Bandiera di Parma; Impugnativa del decreto di depennamento - azione di accertamento dell'illegittimità del decreto di depennamento; Disapplicazione e/o annullamento del decreto di depennamento dalle graduatorie di Istituto di terza fascia per il triennio 2021/2024 emesso da parte del Liceo Scientifico Marconi di Parma



Decreto recante prot. n. U.0009966 del 06/10/2023, con conseguente richiesta di reinserimento-ricollocazione nelle già menzionate graduatorie; Accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento giuridico dell'integrale punteggio per servizio finora svolto.

FATTO

1) Domanda inserimento graduatorie Ata – Primo contratto nell'anno 2021 – provvedimento di rettifica punteggio in graduatoria – Altri periodi di servizio

La ricorrente presentava domanda on-line di inserimento graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, depositata in data 07/04/2021 (Numero protocollo: m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.3478594.07-04-2021), presso l'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Parma, allegando la documentazione ivi richiamata. (all.2).

Veniva pertanto inserita nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia per il triennio 2021/2024 in qualità di personale A.T.A., per i profili professionali di cuoco e di collaboratore scolastico. In particolare, la ricorrente chiedeva di essere collocata in terza fascia con il punteggio di 7,65 nel profilo di cuoco e di 10,25 nel profilo di collaboratore scolastico.

Nella domanda, la ricorrente dichiarava come titolo di accesso al profilo di cuoco e collaboratore scolastico, il diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi di ristorazione del Settore Cucina, conseguito presso l'Istituto Professionale "Pertini" Borgo di Montoro Inferiore, nell'anno scolastico 2007/2008 con votazione 67/100. Indicava inoltre il conseguimento di una certificazione informatica e dei precedenti periodi di servizio, prestati presso Scuola paritaria dal 12/09/2019 al 18/09/2020.

In data 06/11/2021 la ricorrente, previa convocazione, stipulava un contratto a tempo determinato, con decorrenza dal 06/11/2021 fino al 28/11/2021, per n. 36 ore settimanali di servizio presso "Liceo Marconi" di Parma (PRPS030009), nella qualità di collaboratrice scolastica (all.3).

In data 09.12.2021 la ricorrente riceveva a mezzo e-mail un provvedimento di rettifica e



rideterminazione del punteggio, provvedimento protocollato al N. 0011290 del 09.12.2021, a firma della Dr.ssa Gloria Cattani, Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico G. Marconi (all.4). Nello specifico, in sede di espletamento di controlli sulle dichiarazioni rese dalla ricorrente, si assumeva che la certificazione ECDL IT Security (titolo diverso dal titolo d'accesso con valore di 0,30 punti) risultava essere falsa.

La rideterminazione del punteggio della ricorrente, disposta con il provvedimento sopra citato, produceva il conseguente passaggio da 10,25 a 9,95 punti per il profilo di collaboratore scolastico ed il passaggio da 7,65 a 7,35 punti per il profilo di cuoco.

La sig.ra Iembo Domenica, a seguito di tale provvedimento chiedeva verbalmente agli Uffici scolastici di poter essere messa nella possibilità di spiegare l'equivoco sorto in relazione al certificato informatico e pertanto di provare a rimediare. Purtroppo, l'Ufficio scolastico comunicava che lo strumento per opporsi al provvedimento era il ricorso al Giudice, senza alcun'altra possibilità.

Pertanto, la sig.ra Iembo, considerati i costi di un ricorso e considerato che la rideterminazione del punteggio consentiva in ogni caso alla stessa di poter ricevere convocazioni per altri servizi, in quel momento non ha ritenuto ricorrere giudizialmente, seppur reputando ingiusto e/o rettificabile il provvedimento, sulla base di motivazioni che in seguito si esporranno.

Successivamente, in data 20.04.2022 la ricorrente previa convocazione, stipulava un contratto a tempo determinato, con decorrenza dal 20/04/2022 fino al 04/06/2022, per n. 24 ore settimanali di servizio presso "Liceo Bertolucci" (PRPS05000E), nella qualità di collaboratrice scolastica (all.5).

2) Decreto depennamento dalle graduatorie d'Istituto III fascia personale Ata

Per comprendere tutti i motivi che hanno determinato il depennamento, è necessario esporre determinati fatti avvenuti prima, durante e dopo la presa di servizio della sig.ra Iembo Domenica presso la Scuola F.lli Bandiera di Parma.

A seguito di consegna dei documenti utili per la presa di servizio del 06/10/2023, presso la



Scuola dell'infanzia F.lli Bandiera di Parma, la sig.ra Iembo Domenica, chiedeva il modulo per richiesta congedo parentale (all.6), per esigenze sopravvenute della propria figlia di anni 8.

A tale richiesta seguiva, da parte di un'addetta alla segreteria quale assistente amministrativo (tale sig.ra Stefania Sterpellone), una reazione verbale irrispettosa nei confronti della sig.ra Iembo richiedente il congedo parentale, tra l'altro con decorrenza dall'11/10/2023 e non dal giorno 06/10/2023. Tale brusca reazione veniva percepita da altre persone presenti in ufficio.

La forte, quanto ingiustificata, irritazione della citata segretaria, per la richiesta di congedo parentale da parte della sig.ra Iembo, spinse la stessa assistente amministrativo, che aveva visionato il decreto di rettifica del punteggio già effettuato nell'anno 2021, a chiedere il depennamento alla Dirigente del Liceo Marconi di Parma, sul presupposto che, secondo la segretaria dell'Istituto F.lli Bandiera, la Dirigente del Liceo Marconi avesse errato nell'emanare solo un provvedimento di rettifica punteggio, avendo invece dovuto provvedere al depennamento dalle relative graduatorie di III fascia.

Tale parere venne subito avallato dalla citata Dirigente, che senza troppe valutazioni né di merito né di esatta procedura da intraprendere, provvedeva celermente ad emettere un provvedimento di depennamento lo stesso 06/10/2023, quindi nel mentre la collaboratrice scolastica stava svolgendo il proprio lavoro di pulizia dei locali del plesso scolastico F.lli Bandiera.

Tutto ciò è veramente aberrante oltre che abominevole!

La circostanza sorprendente di tale vicenda è come sia possibile che la vita lavorativa di una persona all'interno della scuola possa essere legata a delle scelte quasi del tutto discrezionali di personale di segreteria. È necessario far presente che la stessa segretaria dell'Istituto F.lli Bandiera aveva convocato la sig.ra Iembo Domenica telefonicamente e quest'ultima, prima di accettare e partire quasi immediatamente in viaggio con auto dalla Calabria verso Parma, aveva comunicato telefonicamente tutte le informazioni in merito ai punteggi ed alla relativa rettifica subita. La segretaria rispondeva che il punteggio di 9,95 precisato dalla sig.ra Iembo Domenica era sufficiente per la presa di servizio del contratto proposto. Tale circostanza è documentabile per



mezzo della registrazione telefonica effettuata, fortunatamente, dalla sig.ra Iembo Domenica al momento della convocazione ricevuta dalla Scuola F.lli Bandiera (all.7), al primario scopo di memorizzare le informazioni ricevute in merito ad orari e date di servizio.

Pertanto, è utile comprendere che, se la sig.ra Iembo Domenica non avesse chiesto il congedo parentale e quindi non avesse presentato una richiesta (il congedo parentale) evidentemente “fastidiosa” (solo nel caso di specie) non ci sarebbe stato alcun depennamento ed alcun licenziamento ed ovviamente neanche l’odierno ricorso giudiziario.

Orbene, ricostruita la reale vicenda che ha scatenato l’iter burocratico ed ha portato all’odierno ricorso, si rileva che in data 21/10/2023 il Liceo Scientifico Statale G. Marconi di Parma comunicava alla ricorrente, a mezzo e-mail, il provvedimento di depennamento dalle già menzionate graduatorie d’Istituto del personale Ata, con nota recante Prot. n° 9966 del 06/10/2023 (all. 8 e 9).

3) Comunicazione di risoluzione del contratto

A seguito del depennamento, la Direzione didattica della Scuola dell’infanzia F.lli Bandiera di Parma, comunicava alla ricorrente, con email del 13.10.2023, il provvedimento di risoluzione, formalizzatosi con Decreto recante n° 1556 del 12/10/2023 (all. 10 e 11), avente il seguente tenore letterale: *“Visto il contratto individuale di lavoro a T.D. stipulato con la sig.ra Iembo Domenica...posizione in graduatoria n. 1209 con punteggio 9.95, in qualità di collaboratore scolastico per n. 36 ore settimanali, Prot. N. 5855 del 06/10/2023, dal 06/10/2023 al 03/01/2024; Visto il decreto di depennamento dalle graduatorie di istituto di III fascia triennio 2021/2024 del Liceo Scientifico Statale “G. Marconi” di Parma prot. N. 9966 del 06/10/2023, ricevuto in data 12/10/2023, Decreta per le motivazioni indicate in premessa, che il contratto di lavoro a T.D. stipulato con la sig.ra Iembo Domenica...cessa di produrre i suoi effetti con decorrenza 13/10/2023”.*

4) Impugnativa di licenziamento-provvedimento di risoluzione del contratto a tempo determinato “collaboratrice scolastica” - Impugnativa del decreto di depennamento

Con lettera racc.ta a.r. del 20.11.2023 (all.12) la ricorrente contestava i provvedimenti irrogati, con impugnativa dal seguente tenore letterale: *“Tali provvedimenti si impugnano in quanto illegittimi, nulli,*



inefficaci, infondati in fatto e in diritto, e adottati in violazione di legge, tenuto conto, soprattutto, della verifica sui titoli già effettuata nell'anno 2021, all'atto di stipula del primo contratto di lavoro, a seguito del quale è conseguito un decreto di rettifica del punteggio (da 10.25 a 9.95 per profilo C.S) adottato in data 09/12/2021 dalla stessa Dirigente scolastica Dott.ssa Gloria Cattani, per il triennio 2021-2024, decreto comunicato con e-mail del 09/12/2021, sia alla scrivente che all'Ufficio Scolastico Provinciale IX di Parma. Si fa presente che il presunto vizio non riguardava e non riguarda il titolo d'accesso, ma una certificazione informatica; pertanto, a seguito della verifica nell'anno 2021, si è provveduto con la rettifica del punteggio e non con il depennamento.

Nel sollecitare una V.s. spontanea revoca dei provvedimenti sopra citati, con reintegra nel posto di lavoro, rimane disponibile, su V.s. richiesta, per l'immediata ripresa dell'attività lavorativa. In mancanza, la scrivente si vedrà costretta, suo malgrado, ad agire giudizialmente, presso il Tribunale territorialmente competente, per l'annullamento del provvedimento di depennamento, del provvedimento di licenziamento e di conseguenza per la reintegra nel posto di lavoro.”.

L'intimato licenziamento/risoluzione del contratto comminato dalla Direzione didattica della Scuola dell'infanzia F.lli Bandiera di Parma in data 12/10/2023 e comunicato alla ricorrente in data 13/10/2023 a mezzo e-mail, così come il decreto di depennamento dalle graduatorie di Istituto di terza fascia per il triennio 2021/2024, disposto dal Liceo scientifico G. Marconi di Parma con nota recante prot. 9966 del 06/10/2023, sono provvedimenti illegittimi, nulli, inefficaci, infondati in fatto e in diritto, e adottati in violazione di legge, per tutti i motivi di seguito riportati.

IN DIRITTO

1. Giurisdizione del Tribunale ordinario in Funzione di Giudice del lavoro

Emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale ATA, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di



fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (T.A.R. Lazio- Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011 – 30 gennaio 2012, n. 1021). L'art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, “tutte” le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, “incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali”. Da ultimo è intervenuta sulla questione della giurisdizione la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 25840/2016, ove, in materia, viene ribadito il doppio binario della giurisdizione. In particolare, al punto 4.3 chiarisce che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria, occorre dunque avere riguardo al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente/personale ata all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente/personale ata all'inserimento nella graduatoria, ovvero al reinserimento previa disapplicazione del provvedimento di depennamento impugnato, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

1.1. Natura del rapporto di lavoro intercorrente tra le parti, inquadramento e CCNL ad esso applicabile.

In via preliminare è opportuno rilevare che, in ragione del processo di privatizzazione del pubblico impiego avvenuto nel nostro ordinamento giuridico per effetto della riforma avviata con il d.gs. n. 80/1998, pur permanendo nella sfera di diritto pubblico, il rapporto di lavoro pubblico va considerato alla luce di un rapporto contrattuale – privatistico, pertanto, ove si verifichi una



qualsivoglia lesione dei diritti del prestatore di lavoro dovuta anche all'esercizio di poteri discrezionali della Pubblica Amministrazione – datrice di lavoro, la situazione soggettiva lesa dovrà qualificarsi alla stregua delle più recenti classificazioni civilistiche. Ciò induce ad una estensione dell'intera disciplina codicistica a tale rapporto di lavoro. Pertanto, sul punto occorre rilevare in diritto che emerge per *tabulas* che tra le parti intercorre un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c.. In particolare, dalla documentazione esibita in atti, emerge che il rapporto intercorrente tra le parti, in ragione del processo di unificazione delle regole per i rapporti di lavoro pubblico e privato, trattasi di rapporto di lavoro subordinato a cui deve essere applicato il CCNL comparto Scuola (all. 13). Dal 28 febbraio 2023, alla formale abrogazione dei commi da 47 a 69 dell'art. 1 della legge n. 92/2012, che regolavano il rito Fornero, il nuovo procedimento per le controversie in materia di licenziamento, ai sensi del nuovo art. 441 bis cpc, si applica a tutte le controversie nelle quali con l'impugnazione del provvedimento espulsivo è proposta domanda di reintegrazione, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto.

1.2. Competenza territoriale del Tribunale adito

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del Ministero dell'istruzione e del merito, trova pacificamente applicazione il 5° comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), per cui “competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”. Con l'art. 40 D.lgs. citato il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non



concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro. Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'Ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso. La ricorrente ha prestato l'ultimo servizio presso la Scuola dell'infanzia e Scuola primaria Via F.lli Bandiera di Parma, come sopra già indicato.

2. I motivi di illegittimità dei provvedimenti impugnati:

Illegittimità dei Decreti per mancata comunicazione di avvio del procedimento (Legge n. 241/1990)

Nel caso di specie, i decreti di depennamento e di risoluzione del rapporto di lavoro, assunti dai Dirigenti scolastici sopra indicati, non sono stati preceduti da alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990. Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che *“la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso”* per violazione dell'art. 7 della legge 241/1990 (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138). In altri termini, secondo la giurisprudenza, è illegittimo il provvedimento di depennamento nell'ambito delle graduatorie ATA d'istituto che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990. Dal che consegue l'illegittimità del predetto provvedimento e, per converso, il diritto della odierna ricorrente a vedersi nuovamente riconosciuto il suo diritto al reinserimento nelle graduatorie di istituto di terza fascia personale Ata per il periodo 2021/2024. Tale motivo d'impugnazione riguarda manifeste ed essenziali lacune dell'iter istruttorio, connotato da violazione d'ogni legittima garanzia di difesa e di contraddittorio, non essendosi instaurato col soggetto interessato agli effetti finali del procedimento. Il provvedimento di depennamento che oggi si impugna in via principale, si è rivelato quanto mai inaspettato e



imponderabile in ragione della sua occorsa adozione in assoluta violazione delle garanzie procedurali sancite in tema partecipazione al procedimento amministrativo. Gli artt. 7 e 8 della legge 241/90, infatti, prescrivono che l'avvio del procedimento debba essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti. Solo ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'Amministrazione può ovviare all'invio della comunicazione in parola. Di queste particolari esigenze l'Amministrazione non fa menzione, né si comprende quali possano essere. Pertanto, in primo luogo, a fronte di una situazione di fatto consolidata, in relazione alla quale, come detto, non si ravvisano profili di criticità, a maggior ragione l'Amministrazione avrebbe dovuto consentire all'interessata, odierna ricorrente, la possibilità di conoscere, prima dell'adozione del provvedimento finale, ciò che le veniva contestato, sia al fine di aiutare l'Amministrazione stessa ad una corretta valutazione dei fatti integrando l'attività istruttoria, sia a fini prettamente difensivi, al fine di veder tutelati i propri diritti. La legge 241/90, all'art. 10-bis sancisce espressamente che il destinatario della comunicazione di avvio del procedimento, nel termine di dieci giorni, possa presentare le proprie osservazioni e i documenti a sostegno della propria difesa. In tema di graduatorie scolastiche, la giurisprudenza amministrativa ha più volte *“ritenuto (...) che ai sensi dell'art. 7 della legge 241 del 1990 la ragion d'essere della partecipazione del privato al procedimento amministrativo risponde a principi di trasparenza e di giusto procedimento e si configura anche quando i presupposti del provvedimento da adottare richiedano accertamenti tecnici, come pure si estende anche agli atti vincolati, essendo evidente che la pretesa partecipativa del privato riguarda anche l'accertamento e la valutazione dei presupposti sui quali si deve comunque fondare la determinazione amministrativa”* (C.d.S., Sez. V, 13 ottobre 2010, n. 7458). In particolare, come si è già affermato, la medesima giurisprudenza ha altresì ritenuto che la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento all'interessato, precluda al medesimo di contribuire alla corretta identificazione dei presupposti fattuali posti alla base delle decisioni assunte dall'Amministrazione. Nella fattispecie, doveva pertanto ritenersi inibito all'Amministrazione di procedere al depennamento della ricorrente dalle graduatorie di



che trattasi, risultando anzi imposto a quest'ultima di azionare il soccorso istruttorio ex art. 10-bis della Legge n. 241/90. In tal senso, milita la giurisprudenza prevalente, derivandone che l'esclusione potrà essere disposta non per la presenza di dichiarazione incompleta o omessa, ma esclusivamente nel caso in cui il concorrente non ottemperi alla richiesta, ovvero non possieda, effettivamente, il requisito necessario.

2.1. Illegittimità del decreto di depennamento e del conseguente decreto di risoluzione del rapporto di lavoro, per violazione dei principi indicati dall'art. 7 D.M. 50/2021

L'art. 6 del D.M. 50/2021 prevede in capo ai dirigenti scolastici l'obbligo di procedere, all'atto del primo rapporto di lavoro, ai controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati, relativamente ai titoli utili per l'accesso ed a quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie del personale ATA, aventi validità nel triennio 2021/24. Inoltre, lo stesso art. 6, al comma 9 precisa che, nella fase di costituzione delle graduatorie, è fatto esclusivo riferimento ai dati riportati dal candidato nel modulo di domanda, sia per quanto riguarda l'inclusione dell'aspirante nelle singole graduatorie richieste, sia per il calcolo del punteggio da assegnare in base ai valori indicati nella tabella di valutazione. Una volta costituite le graduatorie, devono essere effettuati i controlli sulle dichiarazioni dei candidati, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000. La normativa dispone espressamente che tali verifiche debbano essere tempestivamente attivate in occasione del primo rapporto di lavoro da parte del dirigente scolastico che conferisce la supplenza, e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è incluso. La competenza dei controlli di merito è del dirigente scolastico che attribuisce la supplenza e va effettuato immediatamente all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro. Il controllo deve essere effettuato entro 30 giorni (art. 72 DPR 445/00). Nello specifico, con provvedimento del 09.12.2021 il Liceo Scientifico Statale Marconi di Parma, con nota recante prot. N. 0011290, notificato alla ricorrente con e-mail del 09/12/2021, comunicava l'avvenuto controllo ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 50/2021, e quindi effettuava la rideterminazione del punteggio, dopo 33 giorni dall'inizio del primo contratto di lavoro (del



06.11.21). Le scuole sono tenute ad effettuare controlli diretti su tutte le dichiarazioni presentate che fanno riferimento ad enti pubblici (acquisendo d'ufficio idonea documentazione dalle scuole presso le quali il servizio è stato prestato o titolo è stato conseguito), mentre possono richiedere la documentazione relativa ai servizi svolti o titolo conseguito presso enti privati.

In caso di mancata convalida dei dati, il dirigente dell'istituzione scolastica che, ai sensi del comma 11, ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema l'esclusione di cui all'articolo 7, ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante. Se invece la convalida è positiva, il dirigente scolastico che gestisce il primo rapporto di lavoro deve comunicare alle altre scuole interessate l'avvenuta verifica e convalida dei dati.

Nel caso di specie, come detto, la verifica dei titoli veniva effettuata in data 09.12.2021 dal Liceo Scientifico Statale Marconi di Parma che, all'esito dei controlli effettuati, in esecuzione delle disposizioni e delle direttive di cui al D.M. 50/21, in ordine ai titoli presentati dalla ricorrente a corredo ed a sostegno della domanda di inclusione nella graduatoria terza fascia del personale Ata, **optava per la rettifica/rideterminazione del punteggio**, senza pertanto adottare provvedimenti di esclusione/depenamento. A distanza di circa due anni, sulla base dei medesimi titoli, già verificati e controllati, il Dirigente scolastico cambia versione del provvedimento e quindi dalla rideterminazione del punteggio si passa al depennamento, senza che sia intervenuto alcun provvedimento giudiziale che abbia sentenziato alcunché sulla validità o meno, sulla presunta falsità o meno del titolo certificazione informatica (titolo secondario in quanto non titolo d'accesso). Ad avviso della difesa ed in base anche alla stessa lettera della norma, il decreto ministeriale dispone di due possibili provvedimenti alternativi tra loro (rideterminazione del punteggio o esclusione) in base al vizio rilevato ed il Dirigente scolastico del Liceo Marconi inizialmente aveva scelto correttamente, per il caso di specie, la rideterminazione del punteggio (seppur in violazione delle norme sul procedimento amministrativo) senza adottare alcuna illegittima esclusione, avendo evidentemente valutato che il vizio non era stato rilevato sul titolo d'accesso alla graduatoria bensì su una certificazione informatica. Purtroppo, in seguito è stato



indotto in errore a seguito dell'intervento della segreteria della Direzione didattica della Scuola F.lli Bandiera di Parma.

2.2. Illegittimità del decreto di depennamento e del conseguente decreto di risoluzione del rapporto di lavoro, per violazione dell'art. 21 octies, comma 2 ed art. 21 nonies comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241

Il notevolissimo lasso temporale tra la stipula del primo contratto e l'emissione del decreto di depennamento dimostra il grave inadempimento dell'Amministrazione scolastica, a prescindere dall'illegittimità nel merito del provvedimento. L'ampio lasso temporale intercorso tra il conferimento del primo contratto, la rideterminazione del punteggio e l'emissione del decreto di depennamento dopo due anni, determina l'illegittimità del comportamento della amministrazione convenuta.

Il provvedimento di depennamento impugnato è stato emesso in violazione dell'art. 21 octies comma 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. In effetti il primo provvedimento di rideterminazione del punteggio emesso dal Liceo Marconi di Parma nell'anno 2021 non poteva essere annullato e sostituito con il depennamento dopo due anni. La norma dispone che non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Inoltre, anche a voler considerare solo per un istante annullabile il primo provvedimento di rideterminazione del punteggio emesso nell'anno 2021, di certo non poteva più essere annullato in considerazione del **termine di decadenza** previsto dalla stessa legge 241/90 art. 21 nonies, che dispone di un **termine non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti** di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici. Nel caso di specie, dal primo provvedimento di rideterminazione del punteggio emesso il 09/12/2021 al provvedimento di depennamento del 06/10/2023 sono decorsi quasi 22 mesi. Pertanto, il relativo provvedimento amministrativo di depennamento è stato emesso in violazione di legge ovvero cercando di eluderla.



2.3. Illegittimità del decreto di depennamento e del conseguente decreto di risoluzione del rapporto di lavoro, per violazione dei principi di cui al D.lgs. n. 165/2001

Attualmente la legge non attribuisce al Dirigente Scolastico il potere di procedere con la risoluzione anticipata di un contratto, essendo di competenza dell'Ufficio Scolastico Regionale.

L'art. 55 del d.lgs. n. 165/2001, stabilisce inderogabilmente il carattere imperativo delle disposizioni disciplinari generali e la loro applicabilità anche al personale ata: *“Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'art. 2, c. 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2”*. L'art. 55 quater, lett. d, rubricato “licenziamento disciplinare” contiene, fra le fattispecie per le quali viene prevista tale sanzione, anche le “falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera”. Non vi è dubbio, pertanto, che il comportamento contestato alla ricorrente abbia natura disciplinare, perché la legge stessa lo qualifica come illecito disciplinare. Fra le norme imperative identificate dall'art. 55 comma 1 del D.lgs. n. 165/2001 vi è quella relativa al procedimento disciplinare previsto dall'art. 55 bis: “le sanzioni più gravi non sono irrogabili direttamente dal dirigente scolastico, che deve trasmettere gli atti all'ufficio per i procedimenti disciplinari presso l'Ufficio Scolastico Regionale entro 5 giorni dalla notizia del fatto”. Inoltre, l'addebito deve ovviamente essere contestato per iscritto (art. 55 bis, comma 2), non oltre 40 giorni dalla notizia del fatto, e il lavoratore deve essere convocato per essere sentito a difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno 20 giorni. In ogni caso il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni. Che nei procedimenti disciplinari si debba seguire il procedimento ora sommariamente descritto è ulteriormente confermato dalla circolare n. 88/2010 del M.I.U.R. la quale fornisce “indicazioni ed istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal d.lgs. n. 150/2009”: “L'articolo 55-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto *ex novo* dall'articolo 69 del decreto legislativo n. 150 del



2009, disciplina una serie di infrazioni per la commissione delle quali è prevista l'irrogazione della sanzione espulsiva del licenziamento disciplinare" (circolare M.I.U.R. n. 88/2010, pag. 11) per il quale viene enunciato ed analizzato il necessario, ineludibile procedimento. La stessa Suprema Corte, richiamando i propri precedenti, afferma che: *"la previa contestazione dell'addebito, necessaria in funzione dei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ."* (Cass. 3.2.2003 n. 1562; Cass. 11.6.2003 n. 9397; Cass. 23.8.2004 n. 16584; Cass. 30.3.2006 n. 7546)" (Cass. Civ. sez. lav. 26.10.2010 n. 21912.).

Nel caso specifico l'Amministrazione ha completamente omissso ogni adempimento relativo al procedimento disciplinare, dalla contestazione dell'addebito alla convocazione, violando espressamente norme imperative, come tali qualificate dall'art. 55 D.lgs. n. 165/2001, con conseguente nullità (o comunque illegittimità) sia dell'esclusione della graduatoria, sia della risoluzione del rapporto di lavoro. La ricorrente, pertanto, sulla scorta di tali gravi palesi illegittimità ha diritto ad essere reinserita nelle graduatorie d'istituto del personale ATA per il triennio 2021/2024, con conseguente caducazione dei provvedimenti di depennamento e risoluzione del contratto di lavoro impugnati, nonché alla corresponsione di tutte le retribuzioni dalla data della risoluzione del rapporto a quella di scadenza, oltre interessi legali.

Secondo la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, in base al principio espresso nella sentenza n. 18699/2019, le false dichiarazioni producono l'automatico effetto caducatorio di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 con conseguente nullità del contratto solo quando comportano la carenza di un requisito che in ogni caso avrebbe impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A.. Ciò si verifica quando la legge (o anche un bando di concorso non contrario alla legge) stabilisce rispetto ad un determinato requisito una regola certa di incompatibilità con l'accesso all'impiego pubblico. Al contrario, allorquando queste riguardano requisiti non ostativi



all'assunzione e quindi ad essa non essenziali, assumono il carattere di vizi "funzionali" e costituiscono eventuale ragione di risoluzione, ricadendo non più nell'alveo dell'art. 75 del D.P.R. citato, ma in quello dell'art. 55-quater, lett. d) del D.lgs. n. 165/2001, disposizione che prevede il licenziamento per i falsi documentali e dichiarativi resi in occasione ed ai fini dell'assunzione. Nella fattispecie oggetto del presente giudizio si contesta la validità di una certificazione informatica, per presunta falsità del titolo, ma a prescindere dall'infondatezza nel merito di tale motivazione, come meglio di seguito precisata, l'eventuale asserita invalidità di tale titolo non avrebbe comportato l'impossibilità ad essere inserita nelle graduatorie nel profilo di collaboratore scolastico, e all'instaurazione del rapporto di lavoro in essere, quale collaboratore scolastico, poiché la ricorrente è in possesso comunque del titolo di accesso, ossia quello di diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi di ristorazione del Settore Cucina, conseguito presso l'Istituto Professionale "Pertini" Borgo di Montoro Inferiore (all. 14). Dunque, è evidente che nel caso oggetto di questo giudizio andava osservata la disposizione di cui all'art. 55 del D.lgs n° 165/2001 con tutta la relativa disciplina, procedura che invece non è stata osservata e applicata dagli Istituti resistenti, in maniera del tutto arbitraria ed illegittima. Infatti, come già detto, pur volendo ammettere per ipotesi che fossero fondate le presunte falsità "addotte", in quanto le motivazioni non sono mai state esplicitate dall'Istituto, dalla mera lettura del disposto di cui all'art. 55 quater, c. 1 lett. d) si può dedurre l'applicazione della relativa disciplina procedurale al caso di specie.

2.4. Infondatezza-erroneità dei provvedimenti impugnati - violazione dell'art. 7, comma 1 lett. b) DM n. 50/2021 (mancata valutazione dell'errore materiale) - illegittimità del decreto di depennamento e del conseguente decreto di risoluzione del rapporto di lavoro, in violazione dei principi indicati dall'art. 2 D.M. 50/2021 nonché art. 75 DPR 455/2000 (irrilevanza del presunto vizio ai fini dell'assunzione).

Si vuole innanzitutto rilevare, che la ricorrente ha regolarmente conseguito il titolo dichiarato (la certificazione informatica). Ne deriva, dunque, che la stessa non si è attribuita una qualifica professionale che non era in suo possesso. Pertanto, è del tutto illegittimo far discendere



l'invalidità del titolo, in ordine a presunti falsi, quando, in ogni caso, allo stato non vi è alcun provvedimento giudiziario che statuisce in ordine alla presunta falsità del titolo certificazione informatica conseguito dalla Sig. Iembo Domenica.

Gli Uffici scolastici resistenti si sono infatti resi autori di illeciti per abuso di potere, con serie e dannose conseguenze nella sfera giuridica della ricorrente.

Orbene, è il caso di esplicitare in tale sede, visto che in precedenza non è stata data possibilità dalla Scuola alla sig.ra Iembo, l'equivoco sorto in relazione alla certificazione informatica conseguita dalla stessa ricorrente.

In data 13.10.2023 la ricorrente, certa dell'ingiustizia subita, considerato il provvedimento di depennamento citato nella nota per risoluzione del contratto e pertanto non più la semplice riduzione del punteggio di 0,30, chiedeva informazioni al responsabile del corso informatico conseguito in data 09/07/2019 e veniva a conoscenza di un errore commesso al momento del rilascio del certificato, in quanto nella stessa data del 09/07/2019 si erano svolti diversi esami e purtroppo alla sig.ra Iembo Domenica venne rilasciato il certificato errato (all.15) al posto di quello corretto, come evincibile dal relativo “codice qr” presente sull’attestato rilasciato dall’ente accreditato (all.16).

Ecco spiegato l'equivoco sorto in relazione a tale certificazione, spiegazione e/o giustificazione che il Liceo Marconi di Parma, non ha mai voluto conoscere, in quanto ha solo invitato la sig.ra Iembo a presentare ricorso.

L'art. 7, comma 1, lett. b) del D.M. 50/21 prevede che: “L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che: a) risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3; b) abbiano reso, nella compilazione della domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità e **non riconducibili a mero errore materiale.**”.

Nel caso di specie si è trattato purtroppo di un errore materiale nell'inserimento in domanda del relativo certificato conseguito, errore tra l'altro non addebitabile neanche alla sig.ra Iembo Domenica, che dopo aver superato il relativo esame si è fidata del relativo attestato che gli era



stato rilasciato, ignara dell'errore altrui.

Dalle considerazioni esposte emerge la totale infondatezza oltre che illegittimità dei provvedimenti di depennamento e risoluzione del rapporto di lavoro, comminati alla ricorrente. Da tutte le considerazioni e rimostranze esposte, ne discende la veridicità della dichiarazione resa nella domanda di inserimento. In altri e più chiari termini, **il contenuto della dichiarazione resa è conforme ai titoli effettivamente posseduti** ovvero **il conseguimento del diploma-qualifica e la certificazione informatica**. Consolidato ormai è l'orientamento del Consiglio di Stato al riguardo, il quale ha più volte affermato che (v. C.d.S. Sez. VI, 16 febbraio 2011 n. 973, C.d.S., Sez. VI, 23 ottobre 2001, n. 5570; C.d.S., Sez. VI, 28 maggio 2001, n. 2902) *“ai fini della valutazione dei titoli didattici l'unica circostanza decisiva è l'effettivo svolgimento di uno dei servizi valutabili per l'attribuzione del punteggio, imponendosi tale conclusione alla luce del chiaro disposto normativo dell'art. 2, comma 10, lett. b), del d.l. 6 novembre 1989, n. 357.”*. Difatti, **l'immediata esclusione senza possibilità di soccorso istruttorio**, che impone di valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto comunicati dal candidato, **è del tutto illegittima**. Quest'ultimo costituisce strumento che deve trovare applicazione ogniqualvolta siano state commesse irregolarità od omissioni la cui gravità non comporti l'esclusione del candidato, in quanto in possesso dei requisiti di ammissione. Nel caso in esame, infatti l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto procedere ad una valutazione in toto dei titoli di studio posseduti dalla ricorrente e chiedere quantomeno spiegazioni sulla presunta falsità senza ricorrere al suo depennamento e risoluzione del contratto. Ed invero, l'odierna ricorrente, qualora fosse stato avviato e garantito il necessario procedimento amministrativo (L. n. 241/1990) o procedimento disciplinare (D.lgs. n. 165/2001 e CCNL di settore), avrebbe chiarito sia, in primis, la non mendacità delle dichiarazioni e la buona fede della dichiarante, sia, in ogni caso l'ininfluenza nella specie di dette asserite dichiarazioni mendaci in ordine al legittimo accesso e/o permanenza della collaboratrice nelle graduatorie e del diritto ad intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, ivi compreso il diritto ad essere destinataria e firmataria di contratto di lavoro.



È in ogni caso del tutto illegittima l'esclusione della stessa dalla graduatoria, ove si consideri che, al di là della certificazione informatica, la ricorrente è in possesso di un diploma di qualifica (quale titolo d'accesso) che legittima la sua permanenza in graduatoria anche per il profilo di collaboratore scolastico. Sotto tale versante emerge l'ennesimo abuso dell'amministrazione resistente. Infatti sul punto occorre sottolineare che l'art. 2 del D.M. 50/2021, dispone che per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il profilo di Collaboratore Scolastico i candidati devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio: «Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.».

Ne discende che il certificato informatico non è titolo d'accesso alla relativa graduatoria, ma determina solo una diversa posizione in graduatoria.

Non poteva, pertanto, conseguire l'automatismo sanzionatorio nella specie illegittimamente disposto dalle convenute P.A. in forza dell'art. 75 del DPR n. 445/2000.

La Corte di Cassazione, in relazione a tali casi, ha pronunciato il seguente principio di diritto: *“Il determinarsi di falsi documentali (art. 127 lett. d D.P.R. n. 3 del 1957) o di dichiarazioni non veritiere (art. 75 D.P.R. n. 445 del 2000) in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A.”*. (Corte di Cassazione – sezione lavoro, n. 28111 del 31.10.19 – conforme Cass. n. 18699/19).

Ancora. *“L'art. 75 DPR 445/2000 dispone che «qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera». In relazione al pubblico impiego, dunque, essa si applica allorquando l'infedeltà del contenuto della dichiarazione sostitutiva comporti la assenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; ciò che assume rilievo è, in altri termini, la oggettiva assenza del requisito, che determina la*



decadenza di diritto, quale effetto di un vizio genetico del contratto (nullità). Sicché è la falsità di dati decisivi per la assunzione a comportare la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia diversa valutazione. Nelle altre ipotesi, invece, le produzioni o dichiarazioni false commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento disciplinare ai sensi dell'articolo 55 quater, nel rispetto del relativo procedimento e sempre che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata” (Cass., Sezione Lavoro, sentenza n. 10854 del 08/06/2020).

Il superiore principio è stato di recente ribadito anche dalla giurisprudenza di merito proprio in riferimento alle graduatorie di supplenza e di risoluzione del successivo contratto di lavoro stipulato statuendo: “la violazione del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, precisamente dell'art. 75 del suddetto testo normativo, nell'interpretazione datane dalla Corte Costituzionale (Sentenza n. 329/2007) e dalla Corte di Cassazione (v., in particolare, Cass. Civ., Sez. Lav. 23 settembre 2016, n. 18719), secondo le quali il determinarsi di falsi documenti, o di dichiarazioni non veritiere in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, e di conseguente nullità del contratto, solo allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione (Tribunale Massa, Sezione Lavoro, 07/01/2022, n. 236; Tribunale S. Maria Capua V., sez. I, 14/06/2022, n. 1554; Tribunale di Como, Sezione Lavoro, 28/07/2020, n. 131).

*“L'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000 recita che: “Fermo restando quanto previsto dall'art. 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”. Tale norma non prevede nella sua interpretazione letterale un automatismo tra dichiarazione mendace e perdita dei benefici, prevedendo testualmente la stessa che la decadenza possa colpire soltanto i benefici conseguenti alla dichiarazione non veritiera. Pertanto, **è necessario accertare l'esistenza di un nesso causale tra la dichiarazione non veritiera ed il conseguimento dei benefici** che, in mancanza del mendacio, l'aspirante non avrebbe ottenuto. Ciò è ben evidenziato in un passaggio della sentenza n. 18719 della Corte di Cassazione sezione Lavoro del 23 settembre 2016, la quale, dopo aver ribadito il consolidato orientamento circa*



l'irrelevanza degli stati soggettivi del dichiarante, nel caso di non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata all'Amministrazione, ha comunque tenuto a precisare che: "La disposizione di cui all'art. 75 D.P.R. n. 445 del 2000 non disciplina una sanzione di carattere afflittivo, in quanto la decadenza dal beneficio si pone quale mero effetto, sul piano causale, dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti per conseguire il beneficio stesso". (Corte di Appello di Perugia, Sezione Lavoro, sentenza del 24/09/2020, n. 148 che conferma la sentenza del Tribunale di Terni, Sezione Lavoro, n. 8/19).

"La tutela dell'affidamento della P.A. rispetto alle autocertificazioni non può giungere, pena l'intollerabile rinuncia ad un confacente rapporto di adeguatezza col caso concreto (v. Corte Cost. 329/2007) fino al punto di determinare la necessaria caducazione di un rapporto di lavoro rispetto al quale l'erroneità o l'insufficienza dichiarativa non siano con certezza influenti sotto il profilo del diritto sostanziale. Sicché è solo la falsità sui dati sicuramente decisivi per l'assunzione che comporterà la decadenza" (Trib. di Latina – sez. lav. – sentenza n. 903/2021).

Orbene, **nel caso di specie non può dirsi di certo che la contestata certificazione informatica sia stata determinata per l'assunzione presso la Scuola F.lli Bandiera di Parma**, la "prova lampante" di ciò è data dalla registrazione telefonica della convocazione della stessa Scuola F.lli Bandiera, durante la quale la sig.ra Iembo ha correttamente specificato il punteggio rettificato al fine di essere certa che il relativo servizio spettasse a lei anche con il punteggio ridotto da 10,25 a 9,95 e **l'Ufficio scolastico ha risposto positivamente, nel senso che anche il punteggio di 9,95 era valevole per la presa di servizio di quella specifica convocazione**, confermando pertanto tutti i requisiti per l'assunzione. Di conseguenza, si comprende facilmente che, relativamente al contratto risolto, la contestata certificazione informatica non ha inciso assolutamente sulla relativa convocazione della sig.ra Iembo Domenica e non poteva impedire l'instaurazione del rapporto in quanto non determinata ai fini dell'ultima assunzione presso la Scuola F.lli Bandiera di Parma.

Per tutto quanto sopra, il ricorso, ad avviso della difesa, merita di essere accolto.

2.5. Illegittimità della risoluzione del contratto di lavoro per mancata coincidenza tra il rapporto sottoscritto ed il rapporto risolto



Si eccepisce altresì l'illegittimità del provvedimento di risoluzione del contratto di lavoro emesso dalla Direzione didattica della Scuola dell'infanzia F.lli Bandiera di Parma, in quanto tale provvedimento decreta la risoluzione di un rapporto di lavoro diverso da quello effettivamente accettato dalla lavoratrice. Nel provvedimento viene indicato un contratto individuale di lavoro a tempo determinato per n. 36 ore settimanali per un periodo decorrente dal 06/10/2023 al 03/01/2024. In realtà, come può leggersi dalla e-mail di convocazione (all.17), dal documento presa di servizio e come può ascoltarsi anche dalla registrazione telefonica allegata, il relativo rapporto di lavoro è stato proposto ed accettato per n. 21 ore settimanali e per un periodo decorrente dal 06/10/2023 al 04/03/2024.

3. Risarcimento del danno per errore commesso dall'amministrazione scolastica.

Riconoscimento delle spettanze economiche e del punteggio giuridico.

L'erronea valutazione dell'Amministrazione scolastica ha determinato la risoluzione del contratto di lavoro stipulato dalla ricorrente con Scuola F.lli Bandiera di Parma. Il dipendente il cui contratto di lavoro sia stato risolto illegittimamente dall'Amministrazione può domandare il risarcimento dei danni qualora l'errore sia stato operato dall'Amministrazione scolastica. Come stabilito da Cass. S.U., con sent. n. 7842/1994, la responsabilità della P.A. *“è configurabile in tutti i casi in cui l'ente pubblico nelle trattative e nelle relazioni con i terzi abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la P.A.”*. Posto che la ricorrente avrebbe conservato il diritto a proseguire la supplenza se gli Istituti scolastici resistenti non avessero illegittimamente ed infondatamente disposto il depennamento dalle graduatorie e quindi la risoluzione del contratto di lavoro a termine, la stessa ha diritto alla reintegrazione intesa come retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell'assunzione al momento in cui questa ha avuto luogo. La ricorrente pertanto sulla scorta di tali gravi palesi illegittimità ha diritto ad essere reinserita nelle graduatorie d'istituto del personale ATA per il triennio 2021/2024, con conseguente caducazione dei provvedimenti di depennamento e risoluzione del contratto di lavoro impugnati, con contestuale riconoscimento giuridico del servizio finora prestato ai fini del punteggio maturato, nonché ai fini del



riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, nonché alla corresponsione di tutte le retribuzioni dalla data della risoluzione del rapporto a quella di scadenza, oltre interessi legali, in base alle tabelle stipendiali aggiornate (all.18).

3.1. Riconoscimento giuridico del servizio prestato

Assume importanza il riconoscimento del punteggio giuridico maturato. Ricordiamo che per accedere alla I fascia (graduatorie permanenti) è necessario maturare un'anzianità di servizio di 24 mesi. Si tratta nello specifico di un'anzianità di servizio di almeno due anni ovvero 23 mesi e 16 giorni prestato in posti corrispondenti al profilo professionale cui si richiede l'accesso e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre, oltre ovviamente al possesso del corretto titolo d'accesso. Per il reclutamento del personale di ruolo, infatti, si procede con lo scorrimento delle graduatorie permanenti. Si tratta di graduatorie alle quali possono iscriversi solamente coloro che hanno maturato almeno 24 mesi di servizio come personale ATA, ai quali viene data la possibilità di candidarsi per un posto di ruolo. Sul punto occorre ribadire quanto già precisato in fatto. In particolare sia per quanto attiene l'accesso che la composizione nonché i vantaggi derivanti dall'inserimento nella prima fascia, c.d. Graduatoria permanente o "ATA 24 mesi" (24 mesi anche non continuativi - prestato senza demerito - in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre), che la stessa è la graduatoria da cui vengono attinti i nominativi per le immissioni in ruolo e per le supplenze al 31 agosto o 30 giugno conferite dall'Ufficio Scolastico. Vi si accede con 24 mesi di servizio svolto nelle scuole statali per il profilo di interesse. La graduatoria viene rinnovata annualmente (di solito a marzo/aprile ogni USR pubblica il decreto relativo alla propria regione).

4. Sulla ragioni d'urgenza ex 441-bis c.p.c.

Il continuo scorrimento delle graduatorie, così come il probabile subentro di altri collaboratori



scolastici nel contratto di lavoro illegittimamente oggetto di risoluzione, rendono urgente ed improcrastinabile l'adozione di un provvedimento. La domanda appare di tutta evidenza fondata e legittimo il diritto della ricorrente ad ottenere il reinserimento nelle graduatorie ata di III fascia e la reintegrazione nel sopra specificato contratto individuale di lavoro.

Quanto al requisito dell'urgenza, l'esclusione decretata dalle graduatorie, è pregiudizievole e lesiva, anzitutto, in quanto impedisce alla stessa sig.ra Iembo Domenica di essere chiamata per incarichi, sui propri profili, rispetto agli altri concorrenti in graduatoria rispetto ai quali avrebbe avuto diritto preferenziale, come avvenuto con la stipula del contratto di lavoro in seguito risolto illegittimamente in via automatica, anche con conseguente perdita di retribuzione ed annessi. Inoltre, gli altri collaboratori scolastici, chiamati in preferenza rispetto alla ricorrente, nonostante il possesso di un punteggio inferiore, acquisiranno indebitamente punteggio e posizioni che incideranno nelle graduatorie future.

L'urgenza dell'emissione di provvedimento celere è rappresentata dall'esigenza della ricorrente di essere nuovamente inserita in graduatoria, con attribuzione del suo reale ed effettivo punteggio, per il triennio 2021/2024 e immediatamente nel corso del corrente anno scolastico, nonché di essere reintegrata con urgenza nel contratto di lavoro intercorso con l'Istituto scolastico, unica fonte di reddito per la ricorrente.

Inoltre, il depennamento e la contestuale non rilevanza giuridica dei periodi di servizio prestati, con l'azzeramento del punteggio per i periodi di lavoro espletati, non consentirà l'inserimento nella scuola in occasione dei prossimi, imminenti, aggiornamenti delle apposite graduatorie del personale Ata, (scadenza presunta domande aprile 2024) in vista delle convocazioni, previste in occasione dell'avvio del prossimo anno scolastico. Pertanto, si risolverà in una perdita di professionalità e di *chance*, con particolare riferimento alla possibile copertura di posti mediante la stipula dei contratti supplenza prevista con l'avvio del prossimo anno scolastico. Difatti l'illegittimo depennamento ha determinato un grave pregiudizio per la ricorrente, peraltro "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente



patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*). Ed invero la ricorrente, senza i punteggi relativi ai servizi prestati in precedenza ed annullati dai provvedimenti illegittimi potrà rischiare di non essere destinataria di proposte contrattuali neanche brevi e/o sporadiche sostituzioni.

Tanto premesso con riserva di più ampiamente dedurre ed illustrare, la ricorrente, come innanzi elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa, considerato che non sono decorsi i termini di legge (180 giorni dalla spedizione dell'impugnazione del provvedimento) per depositare il ricorso giudiziale, considerato altresì che ad oggi non è stato notificato alla ricorrente nel domicilio eletto, alcun altro provvedimento, in relazione al licenziamento,

RICORRE

affinché l'adito Giudice del Lavoro, in accoglimento del presente ricorso, in via d'urgenza e previa convocazione delle parti e fissazione del termine per la notifica ai resistenti, Voglia così provvedere:

- **preliminarmente:** accertata la sussistenza dei requisiti dell'urgenza, ai sensi degli art. 441-bis c.p.c., ridurre i termini del procedimento al minimo consentito dalla legge;

- **conseguentemente in via principale e nel merito:**

a) accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia della risoluzione del contratto emesso con Decreto recante n° 1556 del 12/10/2023 dalla Direzione didattica Scuola F.lli Bandiera di Parma e del decreto di depennamento dalle graduatorie di Istituto di terza fascia per il triennio 2021/2024 emesso da parte del Liceo Scientifico Marconi di Parma Decreto recante prot. n. U.0009966 del 06/10/2023 e/o comunque disporre la revoca e/o disapplicazione dei provvedimenti medesimi, con conseguente revoca e caducazione dei relativi effetti;

b) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, sulla scorta delle gravi illegittimità sopra esposte e tenuto conto dei motivi di impugnazione oggetto del presente giudizio, ad essere reinserita e/o ricollocata nelle graduatorie d'istituto del personale ATA per il triennio 2021/2024 per il profilo



di collaboratrice scolastica e cuoco, con conseguente caducazione dei provvedimenti di depennamento e risoluzione del contratto di lavoro impugnati;

c) condannare gli Istituti scolastici resistenti all'adozione di tali provvedimenti di revoca dei decreti suddetti e quindi condannarli al reinserimento e/o ricollocazione della Sig.ra Iembo Domenica nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia nel profilo di cuoco e di collaboratrice scolastica, nella posizione spettante, nonché condannare gli Istituti resistenti alla reintegra della ricorrente nel rapporto di lavoro intercorrente con la Scuola dell'infanzia e Scuola primaria Via F.lli Bandiera di Parma (C.M.: PREE020007) con n° 21 ore settimanali e con scadenza al 04.03.2024;

d) accertare e dichiarare la validità del titolo certificazione informatica posseduta dalla ricorrente Iembo Domenica conseguita il 09/07/2019 con l'Ente Mediaform accreditato Miur, per tutte le motivazioni in fatto e in diritto su esposte ed ordinare all'Amministrazione resistente di collocare la ricorrente nella relativa posizione della graduatoria di istituto di terza fascia con il punteggio di 10,25 derivante dal titolo di accesso, dalla predetta certificazione informatica e dagli altri servizi già verificati a seguito di controllo del Liceo Marconi di Parma del 09/12/2021;

e) in subordine, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento della certificazione informatica, ordinare all'Amministrazione resistente di collocare la ricorrente nella relativa posizione della graduatoria di istituto di terza fascia con il minor punteggio di 9,95, derivante dal titolo di accesso e dagli altri servizi già verificati a seguito di controllo del Liceo Marconi di Parma del 09/12/2021;

f) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento giuridico di tutti i servizi prestati dal primo contratto del 06/11/2021 fino alla reintegra, ai fini del punteggio maturato, nonché ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera;

g) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno, ovvero alla corresponsione di tutte le retribuzioni dalla data della risoluzione del rapporto a quella di scadenza, oltre interessi legali, ovvero nella misura che l'On.le Tribunale adito riterrà più



opportunamente quantificata.

h) adottare ogni ulteriore provvedimento consequenziale e necessario;

i) condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre 15% di spese generali forfettarie, CPA e successive occorrenze, con distrazione ex-art. 93 c.p.c. all'avvocato antistatario.

In via istruttoria

si chiede sin da ora che l'adito Giudice voglia assumere, in via cautelare, tutte le informazioni del caso nonché ordinare agli Istituti resistenti, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., l'esibizione e il deposito di ogni documento utile e necessario ai fini della decisione.

Si chiede inoltre, che venga autorizzata la **prova per testi** sui seguenti capitoli di prova:

- 1) “Se è vero o meno che, il giorno 05/10/2023, alle ore 13:13 circa, si trovava presso l'abitazione della sig.ra Iembo Domenica in Cutro (KR) ed ha ascoltato la telefonata in vivavoce di convocazione della sig.ra Iembo Domenica per assunzione in servizio presso la Scuola F.lli Bandiera di Parma ed alla stessa veniva proposta l'assunzione per un servizio di 21 ore settimanali e fino al 04/03/2024”;
- 2) “Se è vero o meno che, il giorno 05/10/2023, alle ore 13:14 circa, si trovava presso l'abitazione della sig.ra Iembo Domenica in Cutro (KR) ed ha visto che la telefonata di convocazione della Scuola F.lli Bandiera di Parma veniva registrata con registratore audio, come promemoria delle informazioni che venivano fornite dalla segreteria scolastica;
- 3) “Se è vero o meno che, il giorno 05/10/2023, alle ore 13:14 circa, si trovava presso l'abitazione della sig.ra Iembo Domenica in Cutro (KR) ed ha ascoltato che, durante la telefonata in vivavoce di convocazione della Scuola F.lli Bandiera di Parma, la sig.ra Iembo Domenica specificava che il proprio punteggio in graduatoria era di 9,95”;
- 4) “Se è vero o meno che, il giorno 05/10/2023, alle ore 13:14 circa, si trovava presso l'abitazione della sig.ra Iembo Domenica in Cutro (KR) ed ha ascoltato che la segreteria della Scuola F.lli Bandiera di Parma accettava la sig.ra Iembo Domenica quale



collaboratrice scolastica con punti 9,95, invitandola a prendere servizio giorno 06/10/2023 alle ore 12:00 presso i locali scolastici di Vico Fertile”;

- 5) “Se è vero o meno che, la sig.ra Iembo Domenica, il giorno 06/10/2023, alle ore 09:00 circa, si presentava presso la Scuola F.lli Bandiera in Via F.lli Bandiera di Parma e ritirava in segreteria i documenti da compilare per la presa di servizio;
- 6) “Se è vero o meno che, la sig.ra Iembo Domenica, il giorno 06/10/2023, alle ore 09:15 circa, durante la compilazione dei documenti per presa di servizio, riceveva una telefonata, durante la quale veniva avvisata che la propria figlia minore piangeva di continuo per l'assenza della stessa madre;
- 7) “Se è vero o meno che, la sig.ra Iembo Domenica, il giorno 06/10/2023, alle ore 09:40 circa, consegnava nella segreteria della Scuola F.lli Bandiera, in Via F.lli Bandiera di Parma, i documenti compilati per la presa di servizio e chiedeva modello per richiesta di congedo parentale con decorrenza dal giorno 11/10/2023;
- 8) “Se è vero o meno che, il giorno 06/10/2023, alle ore 09:40 circa, la segretaria della Scuola F.lli Bandiera in servizio quale assistente amministrativo, a seguito della richiesta di congedo parentale della sig.ra Iembo Domenica, ha riferito a quest'ultima con tono irritato “me lo dovevi dire prima!”;
- 9) “Se è vero o meno che, il giorno 06/10/2023, la sig.ra Iembo Domenica, a seguito della firma e deposito in segreteria della Scuola F.lli Bandiera di Parma, dei documenti per presa di servizio, alle ore 11:30 circa si recava presso i locali scolastici della Scuola F.lli Bandiera in località Vico Fertile per svolgere il proprio lavoro dalle ore 12:00 fino alle ore 19:00.

Si indica quale teste:

- Cristodaro Regina, nata il 28/08/1970 a Isola di C.R. (KR), residente in Parma (PR), Via Volturno, n. 96.



Si allegano e si offrono in comunicazione mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti:

- 1) procura legale speciale;
- 2) domanda Ata 2021-2024;
- 3) contratto a tempo determinato, con decorrenza dal 06/11/2021 fino al 28/11/2021 (Liceo Marconi);
- 4) provvedimento di rideterminazione del punteggio, protocollato al N. 0011290 del 09.12.2021 (Liceo Marconi);
- 5) contratto a tempo determinato, con decorrenza dal 20/04/2022 fino al 04/06/2022 (Liceo Bertolucci);
- 6) documenti relativi alla presa di servizio e modulo per richiesta congedo parentale;
- 7) registrazione telefonica effettuata, in data 05/10/2023 tra la sig.ra Iembo Domenica e la segreteria Scuola F.lli Bandiera;
- 8) decreto depennamento Prot. n° 9966 del 06/10/2023;
- 9) ricevuta e-mail del decreto di depennamento;
- 10) decreto risoluzione rapporto di lavoro n° 1556 del 12/10/2023;
- 11) ricevuta e-mail del decreto risoluzione rapporto di lavoro;
- 12) impugnativa stragiudiziale risoluzione-licenziamento inviata il 20/11/2023;
- 13) CCNL Comparto Scuola;
- 14) diploma qualifica (titolo d'accesso);
- 15) certificazione informatica ECDL IT Security – Aica del 09/07/2019 (errato);
- 16) certificazione informatica Mediaform del 09/07/2019 (conseguito);
- 17) e-mail di convocazione per supplenza presso Scuola F.lli Bandiera;
- 18) tabelle stipendiali ATA 2021;
- 19) ultima busta paga emessa per Iembo Domenica;
- 20) istanze on-line rapporti di lavoro;
- 21) D.M. 50/2021;
- 22) dichiarazione sostitutiva di certificazione, modello isee 2023 nucleo familiare ricorrente e copia della carta d'identità di Iembo Domenica.

Isola di Capo Rizzuto, 30/11/2023

Avv. Fabio Scerbo

Dichiarazione del valore della causa: Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato. Trattandosi di crediti di lavoro, il ricorrente, come da dichiarazione che si produce, dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 c. 1 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002, con conseguente esenzione del procedimento dal contributo unificato.

Isola di Capo Rizzuto, 30/11/2023

Avv. Fabio Scerbo



ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART 151 C.P.C.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia A.T.A. in cui la ricorrente risultava inserita e in cui chiede essere reinserito e che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione dell'udienza. In ragione delle oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, nonché in considerazioni dei termini decadenziali previsti per legge e dell'elevato numero di soggetti al quale notificare il presente atto si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 150 e ss. c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Miur, <http://www.miur.gov.it/web/guest/home> e/o sul sito dell'U.S.R. Emilia Romagna e/o con altra modalità ritenuta idonea dal G.d.L. adito, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Isola di Capo Rizzuto, 30/11/2023

Avv. Fabio Scerbo

